

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GENOVESE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SANTAGATA DE CASTRO RENATO

Seduta del 04/05/2021

FATTO

La ricorrente, in relazione a un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio, stipulato in data 10.5.2018 ed estinto anticipatamente nel marzo 2020, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al ricorso si rivolge all'Arbitro al quale – previo richiamo alla recente sentenza della Corte di Giustizia C-383/18 c.d. Lexitor e della pronuncia del Collegio di coordinamento n. 26525/2019, chiede: 1) in via principale, il rimborso degli oneri non goduti secondo il metodo proporzionale, per un importo complessivo di euro 498,70 (di cui euro 92,04 per commissioni accessorie ed euro 367,90, per oneri contrattuali e di istruttoria, nonché euro 38,76, a titolo di commissioni di estinzione); 2) in via subordinata, il rimborso degli oneri non goduti calcolati secondo il metodo della c.d. curva degli interessi. Il tutto oltre interessi legali dal giorno dell'estinzione alla data dell'effettivo soddisfo e spese di assistenza difensiva, quantificate in euro 200,00.

Costitutosi ritualmente, l'intermediario si oppone alle richieste della ricorrente, rilevando che il rapporto si è estinto non per volontà del debitore, come nella fattispecie disciplinata dall'art. 125 sexies Tub, ma in esito alla cessazione del rapporto di lavoro (avvenuta in data 28.2.2020) e alla conseguente decadenza dal beneficio del termine ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1186 c.c., che ha comportato l'obbligo di saldare in un'unica soluzione il debito residuo, anche tramite il versamento del T.F.R. ed altre indennità; dietro specifica richiesta, quindi, l'ex datore di lavoro, in data 4.6.2020, ha legittimamente provveduto al versamento all'intermediario convenuto delle somme ancora dovute secondo il conteggio

effettuato dallo stesso intermediario, a valere sul TFR e altre indennità di fine rapporto spettanti al ricorrente.

Il resistente sostiene che la richiesta di rimborso avanzata non è suscettibile di accoglimento, in quanto non si è verificato il presupposto dell'estinzione anticipata previsto dall'art. 125-sexies, comma 1°, Tub: l'estinzione del debito, infatti, non è avvenuta in ragione del diritto esercitato dalla cliente ex art. 125-sexies, bensì a causa dell'evento giuridico della perdita d'impiego, che comporta la decadenza dal beneficio del termine ed il conseguente diritto di richiedere tutte le somme ancora dovute.

L'intermediario eccepisce altresì la non rimborsabilità delle spese di assistenza difensiva in quanto il ricorrente si è liberamente rivolto all'assistenza di un legale non prevedendo il presente procedimento alcun obbligo al riguardo, come più volte ribadito dall'Arbitro e chiede, pertanto, di rigettare il ricorso perché infondato.

DIRITTO

Il Collegio deve anzitutto rilevare che il rapporto di finanziamento in esame si è estinto anticipatamente non già per volontà del debitore, bensì in esito alla cessazione del rapporto di lavoro in capo a quest'ultimo, in applicazione dell'art. 12 del contratto sottoscritto dalle parti.

Tuttavia tale circostanza non esclude, come invece ritenuto dall'intermediario, l'applicazione l'art. 125 sexies Tub al caso di specie, con conseguente riconoscimento del diritto alla riduzione del costo totale del credito al debitore: che anzi, per effetto della decadenza dal beneficio del termine, deve in un'unica soluzione versare tutte le somme ancora dovute.

Ed invero, secondo il consolidato orientamento dell'Arbitro, il diritto del consumatore alle riduzioni va esteso anche ai casi in cui l'estinzione avvenga non per sua espressa volontà, ma in esito a vicende del rapporto che comportino la trattenuta a valere sul trattamento di fine rapporto o eventualmente l'intervento della compagnia assicurativa (cfr., ad es., ABF Milano, n. 4227/2020; ABF Bari, n. 12351/2020). Nel caso in esame, l'intermediario riferisce che nel giugno 2020 il datore di lavoro della ricorrente ha provveduto a corrispondere l'intero importo del debito residuo, come determinato dal conteggio estintivo dallo stesso intermediario inviatogli, a valere sul TFR maturato alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Ciò posto, il Collegio deve poi rilevare la singolarità dell'addebito, in conteggio estintivo, della commissione di estinzione anticipata: commissione prevista dall'art. 125 sexies Tub che la resistente reputa invece inapplicabile alla specie. Lo stesso contratto di finanziamento prevede la commissione per il solo caso di estinzione anticipata per volontà del debitore, richiamando al riguardo la più specifica disposizione del modulo SECCI. E non a caso tale disposizione contrattuale, che ricalca il contenuto dell'art. 125 sexies Tub, esclude espressamente che la commissione possa trovare applicazione nel caso in cui il debito residuo sia inferiore ad euro 10.000,00, come – sulla base del conteggio estintivo prodotto in atti – accade nella fattispecie in esame (capitale residuo euro 3.876,41). A tale stregua, il costo in questione è integralmente da restituire alla ricorrente, alla quale spettano dunque a tale titolo euro 38,76.

Venendo all'esame della domanda di restituzione di quota parte degli oneri commissionali connessi al finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, ai sensi dell'art. 125-sexies Tub, occorre ricordare che la norma testé citata dà attuazione, nell'ordinamento italiano, all'art. 16 direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori

(che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio), la cui interpretazione è stata recentemente puntualizzata dalla Corte di Giustizia UE, 11 settembre 2019 – causa C-383/18 (c.d. sentenza Lexitor), nel senso che: “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”, per tali intendendosi – al lume della definizione recata dall’art. 3, lett. g, della stessa direttiva – “tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili; sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte”.

Tale principio di diritto – statuito dalla Corte europea non soltanto sulla base argomenti testuali e sistematici, ma anche in virtù dell’esigenza di scongiurare pratiche elusive del diritto di rimborso anticipato del consumatore (propiziate dalla unilaterale determinazione dei costi e della loro ripartizione da parte degli intermediari) – è evidentemente incompatibile con l’orientamento sinora assunto da questo Arbitro: il quale, alla stregua degli indirizzi della Banca d’Italia rivolti agli intermediari nel 2009, nel 2011 e nel 2016, aveva invece stabilito – com’è noto – che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determinasse la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. recurring), che – a causa dell’estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un’attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; per converso, questo Arbitro aveva reputato non rimborsabili le voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata del finanziamento (cc.dd. up front).

Proprio al cospetto di tale incompatibilità dell’interpretazione offerta dalla pronuncia pregiudiziale emessa dalla Corte europea con il pregresso orientamento di questo Arbitro, il Collegio palermitano (ABF Palermo, n. 21686/2019) ha rimesso al Collegio di coordinamento la valutazione delle conseguenze della lettura dell’art. 16 direttiva 2008/48/CE avvalorata dalla Corte di Giustizia sulla validità degli attuali orientamenti dell’Arbitro: valutazione resa vieppiù incerta da una recente decisione della giurisprudenza di merito che, proprio con riguardo alla questione qui in esame, è stata incline a negare efficacia diretta alla sentenza pregiudiziale e, di riflesso, a reputarla irrilevante per il diritto interno, poiché interpretativa della sola norma della direttiva, non anche di quella nazionale, ossia dell’art. 125-sexies Tub (così, infatti, Trib. Napoli, 20.11.2019).

Non può trascurarsi, d’altro canto, la natura dichiarativa che suole attribuirsi alle sentenze emesse in sede di rinvio pregiudiziale, con conseguente applicabilità anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza, come appunto quello che ci occupa in questa sede.

Ebbene, movendo dalla duplice premessa che “le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)” e che sussiste un indiscutibile primato del diritto europeo sul diritto nazionale, sancito dall’art. 11 Cost., la decisione del Collegio di coordinamento di questo Arbitro, n. 26525 del 17 dicembre 2019, ha ritenuto l’interpretazione avanzata dalla Corte di Giustizia “ineludibile anche nel caso di specie, sottoposto com’è sia all’art. 121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all’art. 3 della Direttiva, sia all’art. 125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente

riproduttivo dell'art. 16 par.1 della stessa Direttiva"; con il corollario che l'art. 125-sexies Tub, "integrando la esatta e completa attuazione" dell'art. 16 della Direttiva, "va letto e applicato nel senso indicato dalla CGUE, come se dicesse cioè (anzi, come se avesse detto fin dalla sua origine) che il diritto alla riduzione del costo del credito in caso di anticipata estinzione del finanziamento coinvolge anche i costi up front, al di là di ogni differenza nominalistica o sostanziale, pur esistente, con gli altri costi".

A tale interpretazione, ora condivisa dalla prevalente giurisprudenza di merito (v., ad es., Trib. Torino, 21.3.2020; Trib. Napoli, 7.2.2020, n. 1340; Trib. Milano, 3.11.2020 e 7.4.2021; Trib. Pavia, 12.11.2020 e, da ultimo, Trib. Mantova, 2.2.2021, tutte reperibili presso il sito www.ilcaso.it), questo Collegio deve evidentemente uniformarsi e, in applicazione del principio di diritto statuito dalla Corte di Giustizia (e, come si è detto, inevitabilmente recepito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro, n. 26525/2019), deve considerarsi rimborsabile la quota parte di commissione accessoria, riservata nel contratto in questione all'attività di collocamento del finanziamento che, nel caso di specie, è avvenuto per il tramite di un intermediario ed un agente come ultimo collocatore. Pertanto, a tale voce di costo deve attribuirsi natura up front.

È d'uopo puntualizzare, al riguardo, che, dalla documentazione in atti, non risulta che il soggetto intervenuto nel collocamento del contratto possa qualificarsi come mediatore creditizio incaricato dal solo cliente e che, quindi, il suo intervento possa ritenersi esaurito in una fase cronologicamente antecedente alla stessa concessione del finanziamento.

Acquisita dunque la rimborsabilità della quota parte della suddetta voce di costo, va rilevato però che la sua natura up-front incide sul criterio di calcolo da applicare per la relativa restituzione. Ed infatti, non può trascurarsi l'ontologica diversità di tale commissione "istantanea" rispetto agli oneri recurring per i quali la richiamata decisione del Collegio di coordinamento n. 6167/2014 ha ritenuto applicabile il criterio del c.d. pro rata temporis: viene in considerazione, in particolare, l'incompatibilità tecnico-matematica del criterio pro rata temporis "lineare" alle voci di costo corrisposte dal consumatore nella fase preliminare all'ammortamento del credito e perciò, per definizione, prive di qualsiasi legame con la variabile temporale (il c.d. "fattore-tempo").

Senonché, non prevedendo il contratto di finanziamento in esame uno specifico criterio di rimborso dei costi up-front, questo Collegio deve necessariamente procedere ad un'integrazione "giudiziale" secondo equità del regolamento contrattuale sul punto lacunoso (ai sensi dell'art. 1374 c.c.) "per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art. 125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi" (in questi termini la citata decisione del Collegio di coordinamento di questo Arbitro, n. 26525/2019). Ed il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile pare, nella specie, analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento (così ancora Collegio di coordinamento di questo Arbitro n. 26525/2019).

Analogo criterio va applicato alle spese fisse contrattuali, che parimenti costituiscono una voce di costo avente natura up front.

Resta invece escluso il rimborso delle imposte e oneri erariali (euro 16,00), in quanto si tratta di adempimenti imposti dalla legge che non sono diretti a remunerare l'intermediario, né sono quantificati da quest'ultimo.

Discende da quanto precede che, in considerazione dell'estinzione anticipata del finanziamento in corrispondenza della ventunesima rata di finanziamento (su sessanta

complessive), spetta alla ricorrente un rimborso di euro 63,92 per commissioni accessorie ed euro 255,48 per spese fisse contrattuali.

La domanda di ristoro delle spese per l'assistenza difensiva è respinta in adesione ai conformi indirizzi concordati tra tutti i Collegi di questo Arbitro, stante la natura seriale del ricorso (e v., Coll. coord., n. 4618/2016).

In considerazione delle ragioni che precedono, in parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario convenuto tenuto a rimborsare alla ricorrente un importo complessivo di euro (357,76, arrotondato ad euro) 358,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 358,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO